

Comune di Orco Feglino
Provincia di Savona

**Regolamento per la disciplina del sistema di
videosorveglianza comunale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2026

INDICE:

- Articolo 1. Premessa.
- Articolo 2. Oggetto del regolamento.
- Articolo 3. Principi generali.
- Articolo 4. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.
- Articolo 5. Soggetti responsabili.
- Articolo 6. Informativa.
- Articolo 7. Trattamento e conservazione dei dati.
- Articolo 8. Accesso ai filmati.
- Articolo 9. Sicurezza dei dati: personale autorizzato.
- Articolo 10. Cessazione del trattamento dei dati.
- Articolo 11. Provvedimenti attuativi.
- Articolo 12. Norma di rinvio.

Articolo 1

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza comunale, limitatamente alla gestione delle immagini che potranno essere visionate e gestite dalla centrale operativa.

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza, a distanza, mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, gestito ed impiegato dal Comune di Orco Feglino.

Le immagini, qualora rendano le persone identificate od identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai fini delle definizioni di cui al presente regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del regolamento UE 2016/679 C relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed all'art. 2 del d.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale ed all'interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali, anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In particolare il presente regolamento:

- individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
- definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, ivi comprese le aree demaniali, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree e fabbricati di proprietà comunali, possono essere video sorvegliate. E' fatto salvo quanto previsto all'art.10.

Compete all'amministrazione comunale la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificatamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità

individuare ed, allo stesso tempo, evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile del sistema di video sorveglianza di cui all'articolo 5.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 3 Principi generali

Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio, a finalità di protezione civile, alla tutela ambientale, alla tutela della sicurezza stradale ed al presidio anche di attività di polizia amministrativa. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679, al conseguente D.lgs 101/2018, al novellato D.lgs 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti).

Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti di videosorveglianza e per il trattamento dei dati:

Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il comune ed il comando di polizia locale sono investiti.

Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non siano soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizio, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 4 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni.

Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana;
- tutela del patrimonio comunale;
- protezione civile;
- sicurezza/incolumità pubblica;
- tutela della sicurezza stradale;
- tutela ambientale;
- polizia amministrativa, accertamento e notificazione di violazioni amministrative;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati.

Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadatazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.

Il comune di Orco Feglino, consente l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza ad altre autorità – forze di polizia, con le modalità di cui al comma 1, previa sottoscrizione di un accordo od altro atto.

Il comune di Orco Feglino, promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 1.

Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Articolo 5 Soggetti responsabili

Titolare dei dati è il Comune di Orco Feglino.

Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Sindaco in qualità di responsabile del settore di polizia municipale, per le telecamere collegate alla centrale operativa.

Il comune, in qualità di Titolare del trattamento, potrà impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

Il designato individua e nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.

L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal comune. Nell'atto di designazione il comune, in qualità di titolare del trattamento, potrà impartire direttive e fornire indicazioni ottimali per la videosorveglianza.

Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Ai fini dell'avvio, dell'efficienza, del potenziamento e della manutenzione degli impianti, il comune può avvalersi della collaborazione di altri soggetti specializzati in materia. Il comune può affidare a questi soggetti di comprovata esperienza, previa la stipula di apposito accordo/contratto/convenzione/ o altro

atto, la raccolta, la custodia, la conservazione e gli adempimenti relativi, delle immagini registrate, anche eventualmente in un'ottica di "cloud computing". Il legale rappresentante del soggetto affidatario sarà nominato responsabile del trattamento e/o amministratore del sistema, con specifico atto indicante precise istruzioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle necessità di interventi tecnici.

Articolo 6 Informativa

I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Sul sito istituzionale del comune di Orco Feglino è inoltre pubblicata l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 7 Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa, relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono:

- a) trattati in modo lecito o secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati, per le telecamere collegate alla centrale operativa, ovvero per le specifiche finalità di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, per un periodo non superiore ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all'attività di istituto, comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento;
- e) conservati, per le telecamere a tutela del patrimonio o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa della polizia locale, per un periodo non superiore a 3 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Articolo 8 Accesso ai filmati

Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati competente.

Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria, alla polizia giudiziaria e agli organi competenti acquisire copia delle immagini.

Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è incardinata l'istruttoria relativa alla rilevazione dell'incidente.

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversata su apposito supporto. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro due giorni dal fatto. Spetterà all'organo di polizia che ha ricevuto la querela/denuncia procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Potranno essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Articolo 9

Sicurezza dei dati: personale autorizzato

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato, secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.

In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali e ad occasionali motivi istituzionali.

Il designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati abusivi da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Il designato al trattamento individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

Articolo 10

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (ed al conseguente d.lgs. 101/2018), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del d.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6

della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

Articolo 11 Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 12 Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante dei dati personali e alle indicazioni del Ministero dell'interno.